

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO ACQUEDOTTO IN LOCALITA' DALGUEN.</b>
-----------------	--

## LA GIUNTA COMUNALE

Posto che l'Amministrazione comunale ha messo in programma la realizzazione di un nuovo acquedotto in località Dalguen, tanto che l'intervento risulta espressamente previsto dal programma generale delle opere pubbliche parte integrante della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013-2015, approvata dal Consiglio comunale, contestualmente al bilancio 2013 e al pluriennale 2013-2015 e modificata con deliberazione n. 13 di data odierna.

Richiamate le proprie deliberazioni n. 30, 31 e 32 dd. 27.06.2013, con le quali, sulla scorta delle considerazioni e per le motivazioni puntualmente espresse nelle premesse dei provvedimenti, si affidarono all'ing. Gianfranco Giovanelli, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento al n. 1183, l'incarico di progettazione esecutiva dell'opera in oggetto, al p. ind. Pezzarossi Francesco, iscritto al collegio dei periti industriali di Trento al n. 1871, l'incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, al geologo Vigna dott. Icilio, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi con il n. 71, l'incarico di redigere la relazione geologica e geotecnica a supporto della progettazione, il tutto per gli importi evidenziati nei provvedimenti; le convenzioni con i professionisti vennero sottoscritte in data 18.07.2013.

Visionati il progetto esecutivo dd. luglio/settembre 2013 dei lavori di realizzazione del nuovo acquedotto in località Dalguen, predisposto e consegnato nel numero di copie richiesto dall'ing. Gianfranco Giovanelli, il piano di sicurezza e coordinamento, diagramma di Gant redatto p. ind. Pezzarossi Francesco, la relazione geologica con modellazione sismica e relazione geotecnica dd. agosto 2013 a firma del geologo Vigna dott. Icilio.

Verificato in particolare che il progetto evidenzia la spesa complessiva di Euro 249.435,10, di cui Euro 197.807,47 per lavori a base di gara, ivi compresi Euro 4.887,08 di oneri per la sicurezza ed Euro 51.627,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Accertato che sul progetto sono stati acquisiti:

- l'autorizzazione della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie rilasciata con deliberazione n. 341/2013 dd. 19.08.2013 (comunicazione del 19.08.2013 prot. n. 008918/16.8);
- la concessione, agli effetti idraulici e patrimoniali, del Servizio Bacini Montani – Ufficio Pianificazione, supporto tecnico e demanio idrico di cui alla determinazione n. 949 dd. 26.09.2013 del Dirigente del Servizio citato (comunicazione del 01.10.2013 prot. n. S138/U088/2013/529833 18.5);
- l'autorizzazione n. 51/13 dd. 09.09.2013 prot. n. S044-81/2013/486316/18.8 del Servizio Foreste e Fauna – Ufficio Distrettuale di Tione di Trento;
- l'attestazione di conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica prot. n. 7566 dd. 25.11.2013 del responsabile del servizio tecnico geom. Pietro Butterini ex art. 110 della L.P. 04.03.2008, n. 1.

Appurato che, per effetto del disposto di cui all'art. 58, comma 1, lett. a) della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., non è obbligatoria l'acquisizione del parere tecnico amministrativo ed economico, in quanto si è in presenza di progetto il cui importo, considerato al netto degli oneri fiscali, non supera la soglia limite ivi prevista.

Atteso altresì che il progetto non deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 39 del regolamento di attuazione della L.P. 10.09.1993, n. 26, emanato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ciò per effetto del disposto di cui al successivo art. 40, comma 1, in quanto, come precisato al precedente paragrafo, trova applicazione la deroga alla richiesta di parere prevista dall'art. 58, comma 1, lett. a) della L.P. 26/1993; né trova applicazione il regime della validazione del progetto di cui all'art. 41, non ricorrendo alcuna delle casistiche previste dal comma 1 di tale articolo.

Dato fin da ora atto che, con riferimento al disposto di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D,Lgs. 12.04.2006, n. 163, l'intervento non è frazionabile in lotti funzionali e ciò sia in ragione

delle sue caratteristiche e dimensioni, sia perché un eventuale frazionamento non sarebbe assolutamente conveniente sotto il profilo economico.

Valutata la completezza degli elaborati prodotti, nonché dei pareri e delle autorizzazioni previsti dalla vigente normativa a corredo del progetto esecutivo, in dettaglio sopra riportati.

Appurato che il progetto risponde alle aspettative dell'Amministrazione comunale e ritenuto di dar formalmente atto di ciò procedendo alla relativa approvazione in linea tecnica.

Posto che l'opera è contabilizzata nel bilancio di previsione 2013, specificatamente all'intervento 2090407 (cap. 3497) in conto residui passivi 2012 e all'intervento 2090401 (cap. 3496) in conto competenza.

Atteso che, sulla base di quanto previsto dall'art. 27 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la competenza all'approvazione di che trattasi non è da ricondursi in capo al Consiglio comunale, non superando il progetto l'importo di Euro 500.000,00 previsto da tale disposizione come limite al di là del quale scatterebbe la competenza consiliare; detta competenza è da ricondursi pertanto in capo alla Giunta comunale, in base a quanto previsto dall'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio per l'anno 2013, adottato dalla stessa Giunta con deliberazione n. 23 dd. 11.04.2008.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 18 della L.P. 26/1993 e s.m., l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche da parte dei competenti organi delle amministrazioni aggiudicatrici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il relativo regolamento di attuazione, emanato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg..

Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il D.Lgs. 09.04.2018, n. 81 e s.m..

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visti lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

## D E L I B E R A

1. Di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di "realizzazione del nuovo acquedotto in località Dalguen in C.C. Condino", predisposto in data luglio/settembre 2013 dal tecnico incaricato ing. Gianfranco Giovanelli, completo del piano di sicurezza e coordinamento redatto dal p. ind. Pezzarossi Francesco quale coordinatore per la progettazione e della relazione geologica con modellazione sismica e relazione geotecnica dd. agosto 2013 a firma del geologo Vigna dott. Icilio, il cui quadro economico prevede una spesa complessiva di Euro 249.435,10 così articolato:
  - Euro 197.807,47 per lavori a base di gara, di cui Euro 4.887,08 di oneri per la sicurezza;
  - Euro 51.627,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
2. Di dare atto che l'approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità, ai sensi dell'art. 18 della L.P. 26/1993 e s.m..
3. Di demandare ai funzionari competenti l'adozione dei successivi specifici provvedimenti relativi all'approvazione a tutti gli effetti del progetto, alla determinazione delle modalità di finanziamento e di affidamento dei lavori e all'impegno di spesa.
4. Di di che dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
  - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.